

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di tre pozzi potabili denominati P1 (codice univoco TO-P-04929), P2 (codice univoco TO-P-04930) e P3 (codice univoco TO-P-04931), ubicati nel Comune di Vinovo (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 19/9/2025 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 135 del 18/9/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Luca Filieri e dott. agr. for. Andrea Gesiot - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 dei tre pozzi potabili denominati *P1* (TO-P-04929), *P2* (TO-P-04930) e *P3* (TO-P-04931), ubicati nel Comune di Vinovo (TO).

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta che i tre pozzi - protetti in superficie da avanpozzi - sono localizzati in Via Parisetto, a Sud-Ovest del concentrico principale di Vinovo, in un settore pianeggiante ubicato in destra idrografica del torrente Chisola, ad una quota altimetrica di 231 metri s.l.m..

Dal punto di vista cartografico, sono ricompresi nella sezione n. 173080 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l’inquadramento catastale sono identificabili nel mappale n. 507 del foglio di mappa n. 22.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si collocano i pozzi ricade nel Foglio n. 68 “Carmagnola” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore ai *depositi alluvionali sabbioso-argillosi medio recenti, che risultano di poco sospesi sugli alvei attuali dei principali corsi d’acqua e talora ancora attualmente esondabili*. In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell’area possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici:

- *complesso superficiale* - comprende i depositi fluviali olocenici e i depositi fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore formati, fondamentalmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose; trattasi, quindi, di materiali molto permeabili. La permeabilità relativa del *complesso* è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore; questo insieme di depositi rappresenta l’acquifero superficiale, ospita una falda a superficie libera caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all’andamento del reticolo idrografico superficiale;



- *complesso Villafranchiano* - comprende i depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, costituiti da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e palustre-lacustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica). All'interno del *complesso*, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute diverse falde in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, anche grazie alle sue caratteristiche di elevata protezione naturale; le falde in pressione dell'acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

L'area in esame è quindi caratterizzata dalla sovrapposizione di distinti complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del primo orizzonte limoso-argilloso impermeabile.

Le caratteristiche tecnico-costruttive e di completamento dei pozzi *P1* e *P2*, fornite da S.M.A.T. S.p.A. e desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, sono le seguenti:

- pozzo *P1* - profondo 150 metri dal piano-campagna, filtra tra -36,56 e -41 metri, tra -45,6 e -51,12 metri, tra -64,68 e -68,68 metri, tra -86,76 e -92,28 metri e tra -108,84 e -114,36 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 40 l/s;
- pozzo *P2* - profondo 43 metri dal piano-campagna, filtra tra -31 e -41 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 16 l/s.

In mancanza dei dati costruttivi relativi al pozzo *P3*, il proponente ha eseguito una video-ispezione dell'opera di captazione al fine di rilevarne le principali caratteristiche, così come indicato nell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006; tale pozzo - profondo 41,1 metri dal piano-campagna, filtra tra -32,2 e -41,1 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 40 l/s.

I pozzi *P1* e *P2* possiedono una cementazione e un tampone impermeabile che impedisce la comunicazione tra falda libera e falda profonda; per il pozzo *P3* non si hanno informazioni in merito.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che in corrispondenza dei pozzi in esame la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 203-202 metri s.l.m., ovvero a 28-29 metri di profondità dal piano-campagna.

I pozzi risultano pertanto a norma, dal momento che filtrano esclusivamente il *complesso Villafranchiano*.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo filtrato dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata effettuata sul pozzo *P1*: i parametri e le proprietà idrodinamiche ricavate (comportamento idraulico, trasmissività, conducibilità idraulica, porosità efficace) e la ricostruzione della superficie piezometrica (direzione e gradiente di deflusso sotterraneo) sono stati utilizzati per la simulazione numerica del sistema idrico sotterraneo.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW® v. 6.0 sviluppato da H.-J.G. Diersch - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 40 l/s per i pozzi *P1* e *P3* e a 16 l/s per il pozzo *P2* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l'area di salvaguardia che ne è risultata - che è il risultato determinato dall'involuppo complessivo delle isocrone - ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, delimitata tenendo conto delle condizioni locali e considerando l'areale già sottoposto a tutela (area protetta e recintata), per una superficie complessiva di 2.279,085 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 10.888,502 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 18.989,779 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 8 – COMUNE DI VINOVO - Definizione aree di salvaguardia Pozzi P1, P2 e P3 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Vinovo) - scala 1:2.000”*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area di salvaguardia ricade totalmente in aree agricole per le quali è stato redatto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere sottoscritto e condiviso da tutti i detentori d'uso dei terreni interessati e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Entro l'area sono presenti strade locali asfaltate e sterrate che, tuttavia, non rappresentano una fonte importante di potenziale pericolo in considerazione soprattutto del fatto che la densità di traffico è estremamente modesta; è anche presente una strada sterrata posta sulla sommità dell'argine in destra idrografica del torrente Chisola interdetta al traffico ed accessibile solo ai mezzi autorizzati. Inoltre, l'area interessa parzialmente un'area cinofila utilizzata per l'addestramento di cani, tale elemento, tuttavia, si ritiene non costituisca una fonte di potenziale pericolo data la presenza non continuativa di persone e soprattutto per il fatto che l'acquifero captato dai pozzi è quello profondo.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 18/6/2025, ha trasmesso al Comune di Vinovo (TO), all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati *P1* (TO-P-04929), *P2* (TO-P-04930) e *P3* (TO-P-04931), ubicati nel medesimo Comune di Vinovo e gestiti dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Vinovo (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica, esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza, con nota in data 21/7/2025 - agli atti dell'amministrazione - non ha rilevato elementi ostativi all'approvazione della proposta presentata, raccomandando la puntuale applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - visionata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 7/8/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- nelle zone di rispetto è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari;
- nelle zone di rispetto è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite;

- nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione di bestiame e lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- all'interno della zona di rispetto allargata è consentito realizzare nuova viabilità, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere le acque di dilavamento ed eventuali sversamenti accidentali, facendo in ogni caso riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 15/R/2006, mentre nella zona di rispetto ristretta è vietata la realizzazione di opere viarie, fatta eccezione per le piste ciclabili e per la viabilità agro-silvo-pastorale interpodereale o comunale;
- accertare che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita nello strumento urbanistico del Comune di Vinovo, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. agr. for. Andrea Gesiot; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico degli areali interessati, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto, ristretta e allargata, siano ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente alta; i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40, in data 2/10/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006,

adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 18/6/2025, con la quale è stata trasmessa al Comune di Vinovo (TO), all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati *P1* (TO-P-04929), *P2* (TO-P-04930) e *P3* (TO-P-04931), ubicati nel medesimo Comune di Vinovo e gestiti dal gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 21/7/2025 - prot. n. 42199;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 7/8/2025 - prot. n. 00070408;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 135, in data 18/9/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 19/9/2025 - prot. n. 0002684/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:



- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

DETERMINA

- A. L'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili denominati *P1* (codice univoco TO-P-04929), *P2* (codice univoco TO-P-04930) e *P3* (codice univoco TO-P-04931), ubicati nel Comune di Vinovo (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 8 – COMUNE DI VINOVO - Definizione aree di salvaguardia Pozzi P1, P2 e P3 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Vinovo) - scala 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Luca Filieri - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- B. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 40 l/s per i pozzi *P1* e *P3* e a 16 l/s per il pozzo *P2* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea; la simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario.
- C. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia dei pozzi, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è possibile effettuare trattamenti con i prodotti ammessi dalla normativa vigente in materia di produzione biologica; sono ammessi trattamenti con prodotti diversi solo se conformi alle norme di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

D. Il gestore d'Ambito - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- accertare che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi.

E. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

F. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Vinovo, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che

ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

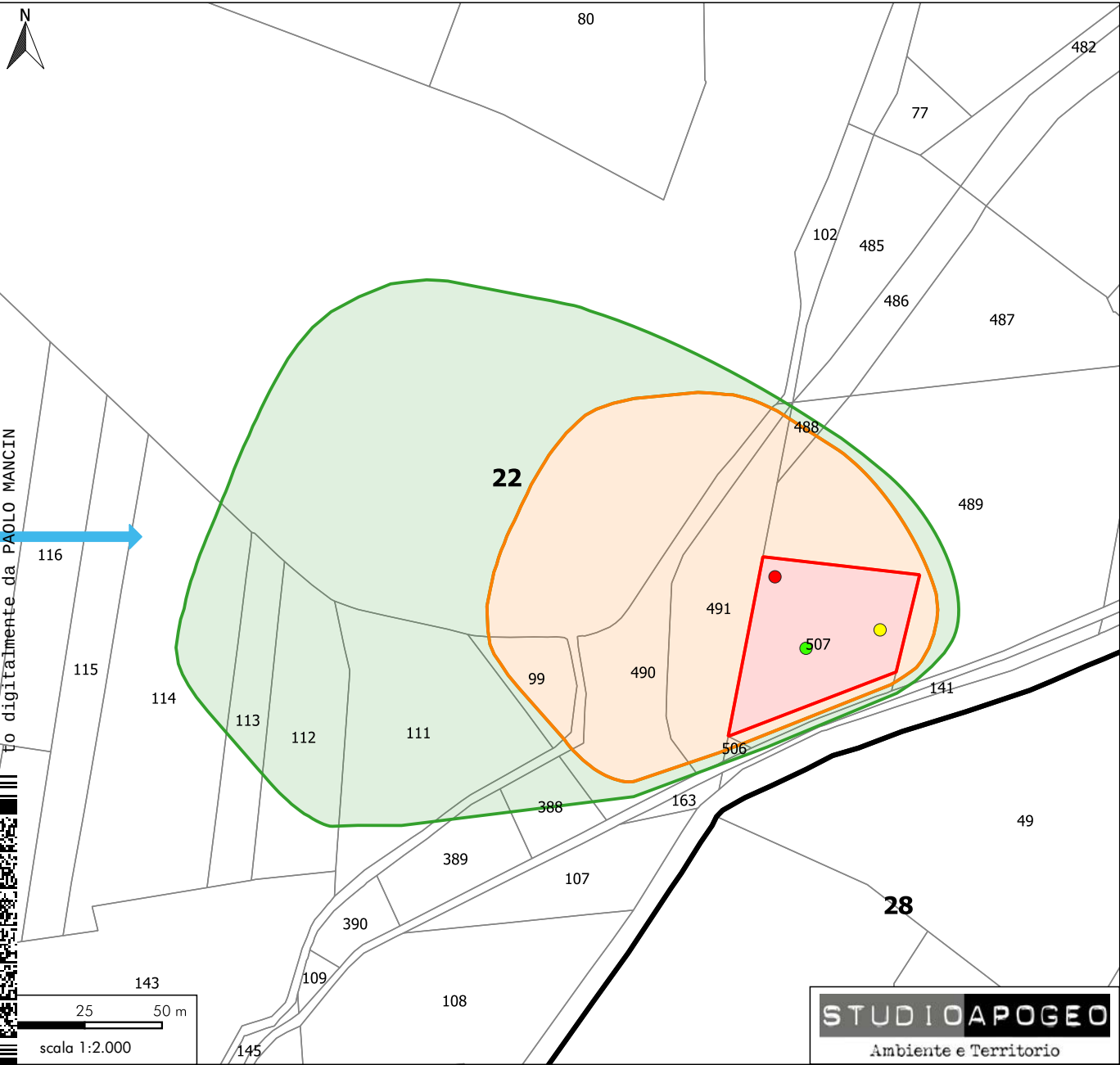


r. piemon - Rep. DD-A16 19/11/2025.0000891.I. Copia conforme dell'originale sottoscrit
to digitalmente da PAOLO MANCIN

COMUNE DI VINOVO

Definizione aree di salvaguardia Pozzi P1, P2 e P3 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di Vinovo)

Tavola 8



- Pozzo P1 (TO-P-04929) - Foglio 22 particella 507
Coord. WGS84/UTM 32N: 391314 E; 4977609 N
- Pozzo P2 (TO-P-04930) - Foglio 22 particella 507
Coord. WGS84/UTM 32N: 391324 E; 4977586 N
- Pozzo P3 (TO-P-04931) - Foglio 22 particella 507
Coord. WGS84/UTM 32N: 391348 E; 4977592 N

➡ Direzione di flusso falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto terreni

- Fogli
- Particelle

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

Foglio	Particella	Parte
22	507	X

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

Foglio	Particella	Parte
22	99	X
22	488	X
22	489	X
22	490	X
22	491	X
22	506	X
22	507	X

Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Foglio	Particella	Parte
22	99	X
22	102	X
22	111	X
22	112	X
22	113	X
22	114	X
22	388	X
22	389	X
22	488	X
22	489	X
22	490	X
22	491	X
22	506	X
22	507	X